

Redazione: Liana Burlando, Giuseppe Celano, Luca Genovesi, Marino Muratore, Loredana Petta, Eddy Rossi.
Hanno collaborato a questo numero: Alma Stefania, Associazione Promozione Sociale, Consulta Diocesana per le attività dei minori e delle famiglie, Galdi Patrizia e Ruggero, Martini Olla Iris, Coordinamento Nazionale Servizi Affidato, Roffino Claudia, Ufficio Piano Regolatore Sociale.



Indice

parte seconda

Contributi	
L'affido di adolescenti - documento CNSA	16
L'affido di minori stranieri - documento CNSA	21
Corso di formazione per le nuove famiglie affidatarie	24

Per i disegni in copertina si ringraziano i Comuni e gli Enti che li hanno ideati e utilizzati.
I disegni utilizzati per l'illustrazione delle pagine interne sono realizzazione di Paola Bellati, tratti da AA.VV. Affidato familiare - Informazioni utili Comune di Genova, 2005.

AFFIDO ADOLESCENTI

Il Coordinamento Nazionale Servizi Affidato offre un documento relativo al tema dell'affido familiare di adolescenti, già confrontato e condiviso con Associazioni del Privato Sociale che si occupano di affido familiare.



Tutti i bambini ed i ragazzi hanno diritto ad una famiglia e quelli con difficoltà di tipo familiare hanno diritto di avere risposte ai loro bisogni, ed i Servizi e la Magistratura Minorile hanno l'obbligo di tutelarli secondo le priorità definite dalla Legge 184/83, in particolar modo quando la loro permanenza in struttura si prolunga.

La scelta di trattare ed approfondire il tema dell'affidamento familiare degli adolescenti nasce da un'analisi della realtà che i Servizi Affidato si trovano ad affrontare.

Dalla ricerca nazionale sull'affido familiare che fa riferimento alla data del 30 giugno 1999, emerge che la classe d'età più contenuta rispetto al totale degli affidi familiari è quella 14/17 anni (8,6% degli affidi eterofamiliari ed il 7,7% di

quelli intrafamiliari)¹ mentre dalla ricerca nazionale sui minori in strutture residenziali, con riferimento alla data del 30 giugno 1998, risulta che i minori fra gli 11 e i 14 inseriti in strutture residenziali sono il 31,6 del totale e analoga percentuale ha la classe 15/18 anni².

La maggior parte degli adolescenti in difficoltà è quindi, di fatto, da diversi anni, collocata in strutture residenziali: comunità alloggio, gruppi appartamento, comunità educative, comunità di tipo familiare.

L'adolescente, in quanto persona ancora in una particolare fase evolutiva, deve poter instaurare delle relazioni e dei legami positivi che gli consentano di creare una propria identità e costruire il proprio futuro.

È allora doveroso da parte dei Servizi andare a ricercare la soluzione più idonea per ogni minore ed è necessario avere più risorse a disposizione per rispondere adeguatamente, tenendo conto della storia e delle necessità individuali.

I bisogni di un adolescente sono così diversi e molteplici che l'affidamento familiare può essere uno strumento che, più di altri, fornisce una risposta personalizzata ed essere la soluzione più idonea per un loro armonico sviluppo, ma la realtà odierna è quella di poche famiglie disponibili ad accoglierli.

La situazione attuale, inoltre, denota una certa difficoltà degli stessi operatori sociali e sanitari a pensare all'affido per i minori già in età adolescenziale come un intervento possibile e praticabile. Fra le riflessioni che sottostanno a tale difficoltà vi è quella che, data la tendenza dei giovani a contrapporsi alla propria famiglia, non sia il caso di proporgliene un'altra non propria, con il rischio di innescare una dinamica che potrebbe rivelarsi negativa sia per la famiglia affidataria sia per il ragazzo stesso.

¹ Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'Infanzia e l'adolescenza *I bambini e gli adolescenti in affidamento familiare* Firenze, 1999, p. 233.

² Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'Infanzia e l'adolescenza *I bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia* Firenze, 1999, p. 414.

Questi giovani, infatti, nel manifestare i loro bisogni di autonomia e di affermazione, agiscono comportamenti a volte oppositivi e provocatori, a volte regressivi e di dipendenza.

L'incontro con la famiglia affidataria, può essere, invece, la risposta adeguata a bisogni di dipendenza a lungo frustrati; può dare una compensazione ad esperienze di adultizzazione precoce permettendo all'adolescente di sperimentare una situazione in cui non si deve occupare di adulti fragili o di fratelli bisognosi e gli permette, inoltre, di confrontarsi con dinamiche di vita non legate al disagio, alla sofferenza, alla patologia.

Nello stesso tempo, essere sottratti al coinvolgimento in croniche situazioni di conflittualità nella propria famiglia d'origine, può agevolare un maggior investimento su di sé e le proprie risorse, facilitando l'acquisizione di autonomia. Un buon incontro, preparato da un giusto abbinamento, potrà quindi essere decisivo per la costruzione della personalità e del progetto di vita dell'adolescente.

Per quale adolescente l'affido

L'esperienza dell'affido può essere possibile per l'adolescente solo in presenza di alcune caratteristiche di base, che riguardano sia i vissuti del minore sia la sua personalità:

- avere introiettato un'immagine dei propri genitori o in generale della figura genitoriale non totalmente o troppo compromessa. In caso contrario, l'adolescente potrebbe assumere un atteggiamento di totale rifiuto/difesa dall'adulto;
- aver iniziato un percorso di elaborazione delle problematiche della famiglia d'origine;
- avere manifestato il desiderio di esperire ancora nella relazione con un adulto (affidatario) le caratteristiche e gli aspetti della funzione genitoriale;
- aver maturato uno spazio nel quale poter costruire un'immagine ed una proiezione di Sé come adulto.

L'affido deve essere occasione perché l'adolescente possa rielaborare il passato, acquisire consapevolezza della situazione della famiglia d'origine e "prendere" le distanze/la misura da tale situazione, per la costruzione della propria identità e del proprio futuro.

Condizioni necessarie per realizzare l'affido degli adolescenti

Per definire il diverso percorso personale (costruzione dell'identità/cammino verso l'autonomia), bisogna distinguere le situazioni nelle quali l'adolescente inizia il percorso d'affido direttamente dalla famiglia di origine da quelle, invece, nelle quali proviene da altra collocazione (struttura residenziale, affido).

Nel primo caso occorrerà tenere conto di quanto il minore è coinvolto nelle dinamiche e negli eventi che hanno creato delle difficoltà nella sua famiglia e del suo ruolo all'interno della stessa, anche perché dietro ad un allontanamento dal nucleo familiare d'origine durante l'adolescenza, vi sono spesso anni di vita in dolorose situazioni di crisi e numerosi e ripetuti interventi di sostegno che non hanno consentito il superamento di tali difficoltà. È fondamentale non sottovalutare la particolare situazione che si verifica nel conscio e/o inconscio di un adolescente che inizia un percorso di affido familiare quando i fratelli e sorelle naturali rimangono, invece, nel nucleo originario. L'adolescente in tali casi prova profondi sensi di colpa e di abbandono che possono rendere difficile l'intervento della famiglia affidataria. Nel caso in cui il minore provenga da altra collocazione occorrerà considerare da quanto tempo il minore è stato in comunità, quali relazioni ha stabilito e con quale progettualità o, nel caso di un precedente affido, come e perché si è conclusa tale esperienza.





Ogni situazione va valutata attentamente per mettere in luce i bisogni, le attese, le risorse individuali e gli elementi esterni al soggetto che possono interferire con il progetto o facilitarne la realizzazione, tenendo presente che l'adolescenza è un momento di rapidi cambiamenti e d'improvvisi viraggi di percorso. Ancora più che in altre fasi della vita, infatti, la risposta che si propone ha per definizione carattere di transitorietà e richiede revisioni frequenti e delicate messe a punto, quando non veri e propri ribaltamenti di prospettiva.

Le esperienze sperimentali che si stanno attuando in Italia, sia per l'attuazione d'affidi familiari di adolescenti sia per interventi di supporto familiare per adolescenti prossimi alla maggiore età o che l'abbiano appena superata (anche tramite specifici supporti economici all'avvio di percorsi di autonomia), costituiscono poi importanti spunti di riflessione e di lavoro per tutti gli operatori.

a) Condivisione del progetto da parte dell'adolescente

Per realizzare un progetto d'affido è indispensabile la reale partecipazione e l'adesione dell'adolescente al progetto stesso. È necessario, quindi, attivare delle modalità che attraverso la contrattualità favoriscano la sua responsabilizzazione.

È fondamentale, inoltre, che sia gli operatori sia la famiglia affidataria sappiano mettersi in una posizione di reale ascolto dell'adolescente, rispettando il contesto socio culturale di provenienza.



b) Caratteristiche e competenze delle famiglie affidatarie

La fase dell'abbinamento minore/famiglia affidataria, di per sé sempre delicata e complessa, nel caso di adolescenti deve avere una particolare attenzione al contesto socio-culturale di provenienza, in quanto stili di vita e norme di comportamento sono stati maggiormente introiettati dai ragazzi e possono costituire elementi di contrapposizione ed incompatibilità.

Vivere con un adolescente in affido, che generalmente porta con sé una storia di maltrattamenti e di abbandoni, richiede all'adulto particolare capacità di accettare i cambiamenti senza opporre un mondo di sicurezze dogmatiche, provando ad abituarlo, invece, al dialogo, a comunicare, a trovare la strada dell'incontro con l'altro, sviluppando una funzione protettiva e contenitiva.

Particolare rilevanza può assumere il fatto che le famiglie che si propongono per l'affido d'adolescenti abbiano una propria rete amicale, siano inserite in un ampio tessuto sociale e/o siano collegate ad associazioni operanti nel settore e/o partecipino a gruppi di auto/mutuo aiuto.

Dall'esperienza e dalla riflessione condivisa è emerso come l'affido d'adolescenti può essere più opportunamente proposto nel caso in cui all'interno della famiglia affidataria siano presenti figli già grandi (e in questo caso la famiglia potrà anche contare sulla già vissuta esperienza di "confronto" con la complessità e le contraddizioni dell'adolescenza) o più piccoli, non ancora coinvolti nelle dinamiche adolescenziali e che quindi non sono "in competizione" con il ragazzo in affido.

La collocazione di un adolescente presso una persona singola, in particolare se questa ha avuto motivi di conoscenza e rapporto con il mondo dei giovani, presenta particolari aspetti positivi. Tale scelta può favorire l'utilizzo dello "strumento" dell'affido anche per gli adolescenti, proprio perché, in un momento di transizione dalla propria famiglia d'origine, il ragazzo potrebbe non essere pronto ad affrontare un rapporto con altre figure genitoriali o con una situazione vera e propria di famiglia.

Tale figura può quindi rivestire per gli adolescenti il ruolo di adulto che lo accompagna in un periodo di transizione e denso di complessità qual'è l'adolescenza.

Efficace è anche l'affiancamento familiare per ragazzi ospitati in struttura, non pronti ad accettare una collocazione presso una famiglia affidataria o che abbiano legami intensi, sia positivi sia negativi, con la propria famiglia. Attraverso un affido durante i fine settimana o i periodi di vacanza, possono così avere la possibilità di stabilire un legame con persone adulte con l'auspicio che esse possano diventare un riferimento significativo e che questo legame possa proseguire nel tempo.



c) Ruolo e funzioni dei Servizi Socio-Sanitari

Compito specifico dei Servizi è quello di costruire il progetto d'affido coinvolgendo tutti i soggetti che ruotano intorno al ragazzo: famiglia d'origine, educatori, figure amicali.

Occorre tenere presente che il minore in affidamento ha due famiglie: quella d'origine e quella affidataria. Ignorare una o l'altra contribuisce ad aumentare la complessità degli eventi che il minore è costretto a vivere. E' fondamentale, allora, predisporre interventi mirati di sostegno sia alla famiglia d'origine sia a quella affidataria sia al minore, attraverso momenti di formazione ed interventi specifici che siano in grado di supportare tutto il progetto: sostegno psicologico al minore e alla sua famiglia, educativa territoriale, sostegno scolastico, inserimenti lavorativi, centri di aggregazione ed eventuali interventi psicoterapeutici, gruppi di mutuo-aiuto promossi e gestiti dai Servizi e dalle Associazioni, educatori domiciliari,

È importante che la famiglia affidataria si senta parte di un progetto complessivo e non abbia mai la sensazione di essere lasciata sola di fronte al gravoso compito di sostenere un adolescente nel suo processo d'individuazione e maturazione.

È indispensabile, infine, rendere partecipe il ragazzo delle scelte che lo coinvolgono e farlo essere attore privilegiato di questo cambiamento.

A volte sembra che il breve tempo a disposizione prima del raggiungimento della maggiore età sconsigli l'avvio di un progetto d'affido familiare, ma poiché è possibile e praticato il prosieguo dell'affido dopo il diciottesimo anno di età attraverso progetti mirati, la conseguente prosecuzione dell'intervento tecnico è un importante strumento d'aiuto e d'appoggio al giovane che ancora non ha raggiunto una reale autonomia di vita, strumento che consente di accompagnarlo nel momento in cui concretamente si trova a dover affrontare la maggiore età, le conseguenti responsabilità, le necessarie scelte, aiutandolo nel percorso di autonomia.

È auspicabile, quando necessario, una stretta collaborazione fra Servizi e Tribunale per i Minorenni, per sostenere e formalizzare il progetto di sostegno e di avvio all'autonomia.

d) La famiglia d'origine

E' ovvia l'importanza del lavoro con la famiglia d'origine dei minori in affido.

In molti casi, proprio perché il minore tende a rafforzare le sue spinte autonomistiche ed il suo distacco, a volte addirittura una fuga, dalla famiglia d'origine, è necessario che dai Servizi e dalla famiglia affidataria vengano valorizzati gli elementi positivi dei genitori naturali, perché la famiglia d'origine costituisce pur sempre per l'adolescente un legame ed un riferimento e sarà quindi anche necessario contenere i sentimenti d'ambivalenza che la stessa suscita nel ragazzo.



In altri casi, gli adolescenti in affidamento, con l'avvicinarsi della maggiore età, la confusione e l'incertezza riguardo al proprio futuro, la mancanza di un'autonomia economica ed abitativa, la propria difficoltà a riconoscere o consolidare legami affettivi significativi con la famiglia affidataria, s'indirizzano in ogni caso, anche quando permangono le situazioni e i motivi che hanno originato l'allontanamento, verso un ritorno nel proprio nucleo d'origine, vissuto come un "rifugio", magari conflittuale ma noto e "definito", a fronte dell'incertezza e della fatica che richiederebbe invece un altro percorso.

Queste situazioni si verificano in particolare quando la famiglia d'origine ha mantenuto i contatti con il minore rimarcando il possibile ricongiungimento familiare alla sua maggior età e soprattutto quando all'interno della famiglia sono rimasti fratelli e sorelle. Durante l'affido familiare dovrà essere allora particolarmente curato, dalla famiglia affidataria e dai Servizi, il lavoro di sostegno al ragazzo nella costruzione della propria identità.

Ci sono altre situazioni, infine, in cui l'affido costituisce una sospensione dei legami con la propria famiglia d'origine ed un chiarimento è sempre rinviato, con il rischio che l'adolescente idealizzi la propria famiglia d'origine, rifiutando il confronto con la realtà.

Proprio per questi motivi, è fondamentale avere presente la prospettiva del riavvicinamento dell'adolescente alla famiglia d'origine, anche se questo potrebbe "fisicamente" non avvenire o avvenire per un periodo breve. È importante, quindi, negoziare con la famiglia d'origine delle regole chiare, esplicitandole e facendo in modo che siano il più possibile rispettate, affinché sia coinvolta ed abbia un ruolo di responsabilità durante tutto il percorso dell'affido e non soltanto alla sua conclusione.

Coordinamento Nazionale Servizi Affidi

Parma, 2 dicembre 2004



AFFIDO DI MINORI STRANIERI

Il Coordinamento Nazionale Servizi Affidato offre un documento relativo al tema dell'affido familiare di minori stranieri, già confrontato e condiviso con Associazioni del Privato Sociale che si occupano di affido familiare.

Il numero crescente di minori stranieri presenti in Italia (con o senza famiglia) induce ad una riflessione per leggere i nuovi bisogni e poter offrire di conseguenza risposte adeguate.

La nostra riflessione si è soffermata su queste tipologie:

- minori stranieri residenti, con famiglia
- minori stranieri non accompagnati.

Ci stiamo interrogando sul fatto che, a fronte di una popolazione di minori stranieri in aumento, gli affidamenti familiari di stranieri residenti o domiciliati sono esigui, mentre il numero di minori stranieri inseriti in strutture è sicuramente più elevato: quali le difficoltà a proporre ed avviare affidamenti familiari? Quali le difficoltà a reperire famiglie idonee alla loro accoglienza?

Nelle nostre città si evidenzia un numero crescente di nuclei monogenitoriali, un'alta percentuale dei quali è rappresentata da nuclei di stranieri che frequentemente presentano rilevanti problemi in merito alla sistemazione residenziale o che sono in forte difficoltà nella gestione e cura dei propri figli per situazioni lavorative e/o mancanza di rete familiare e amicale.

Per tali situazioni, spesso, non sono sufficienti le consuete risorse disponibili sul territorio; vanno quindi pensati ed attivati specifici interventi, quali percorsi di "rete" madre-bambino, l'affido congiunto madre-bambino o affidi consensuali di appoggio al nucleo.

Queste ultime due ipotesi progettuali comportano una rivisitazione della metodologia operativa da parte dei Servizi, rispetto a ciò che riguarda sia la valutazione della famiglia affidataria, l'abbinamento ed il sostegno, sia il monitoraggio di tali esperienze.

Le famiglie d'origine dei minori stranieri sono portatrici di riferimenti culturali diversi che indi-

rizzano i loro comportamenti individuali, anche nella relazione con i Servizi: si tratta di garantire ai minori stranieri gli stessi strumenti di aiuto di cui usufruiscono i ragazzi italiani, ricercando percorsi che li possano garantire e favorire. Ci sembra importante riportare la seguente citazione: "dobbiamo ricercare quali sono i valori universali che possiamo richiedere a tutti, e quindi da subito anche agli stranieri, a protezione dei bambini stranieri" (*Editoriale* in *Minori e Giustizia*, 3/99).

Ma non bisogna dimenticare i possibili vissuti di questi minori:

- vivere fra due identità culturali;
- appartenere ad una minoranza e percepire un senso di diversità, con sviluppo di sentimenti ed atteggiamenti remissivi o di esaltazione di tale diversità
- vivere sentimenti di rifiuto della cultura d'origine e dei modelli di comportamento della propria e conseguenti conflitti all'interno della propria famiglia.

Tutti i progetti d'affido che riguardano gli stranieri non possono prescindere, quindi, dalla conoscenza delle differenze culturali e religiose e dalla collaborazione che si potrebbe attivare con le varie etnie utilizzando più figure professionali.



AFFIDO OMOCULTURALE	AFFIDO ETEROCULTURALE
<ul style="list-style-type: none"> - ricerca di gruppi rappresentativi delle diverse etnie in sede locale - ricerca di esperti sull'argomento - gruppi di discussione e confronto tra i suddetti e gli operatori del pubblico e i rappresentanti delle associazioni - momenti informativi organizzati nelle diverse sedi dei gruppi rappresentativi delle etnie 	<ul style="list-style-type: none"> - ricerca di gruppi rappresentativi delle diverse etnie in sede locale - ricerca di esperti sull'argomento - gruppi di discussione e confronto tra i suddetti e gli operatori del pubblico e i rappresentanti delle associazioni - momenti informativi organizzati nelle sedi dell'Ente pubblico

L'affido familiare omoculturale ed eteroculturale

Le esperienze avviate in questi anni dalle Amministrazioni sono limitate, tuttavia ve ne sono alcune, avviate a titolo sperimentale, che introducono elementi di innovazione, quale, ad esempio, l'affido a famiglie della stessa etnia del minore (affido omoculturale).

L'attivazione di risorse anche nell'ambito dell'affido omoculturale non può prescindere da una grossa azione di sensibilizzazione che ha come finalità:

- informare della risorsa affido;
- fare emergere disponibilità;
- sollecitare l'approccio ai Servizi.

Il tutto attraverso contatti autorevoli con gruppi delle diverse etnie presenti sul territorio locale, che dovrebbero concretizzarsi in gruppi di discussione e scambio.

In tale fase la collaborazione con associazioni (già conosciute e riconosciute dalle diverse etnie quali risorse di informazione e integrazione sociale), favorirebbe notevolmente l'approccio con le differenti etnie e l'attenuarsi della diffidenza nei confronti del Servizio pubblico consentendo di poterlo riconoscere sia come risorsa nei momenti di difficoltà sia come catalizzatore delle disponibilità solidali nei confronti di minori in difficoltà.



Anche per quanto riguarda la ricerca di disponibilità di famiglie italiane per l'affidamento di minori stranieri (affido eteroculturale), non si può prescindere da una informazione circa i valori di riferimento e le differenze culturali e religiose cui siano partecipi tutti i componenti del nucleo affidatario, anche i figli adolescenti o giovani adulti: incontri con rappresentanti delle comunità o docenti universitari esperti di una data cultura, giuristi, etno-psicologi, etno-pedagogisti, ecc.

Obiettivi dei percorsi informativi e formativi, sia per l'affido omoculturale che per quello eteroculturale, rimangono la conoscenza reciproca e lo scambio culturale, nonché la sollecitazione alla solidarietà.

Le radici culturali connotano le modalità relazionali e gli stili di vita: comprenderli agevola la comunicazione.

Punto nodale che richiede un dispiegamento di forze è quello relativo, quindi, alla fase della sensibilizzazione all'interno dei gruppi etnici, che si può vedere articolata in:

- dare informazione e diffondere conoscenza sui servizi, sui punti valoriali rispetto alla protezione e cura del minore (es. no sfruttamento minorile, ...) e nel rispetto dell'identità culturale;
- sviluppare sensibilità e disponibilità all'affido.

Dalla disponibilità espressa da famiglia o singolo, il percorso metodologico operativo tra affido di minori italiani e stranieri è identico (valutazione, abbinamento, sostegno, diritti e doveri della famiglia affidataria), come pure l'attivazione delle varie tipologie di affido (residenziale, diurno, fine settimana e vacanze).

La figura del mediatore culturale diversifica il progetto dell'affidamento di un minore straniero da un minore italiano e si aggiunge agli altri attori dell'affido.

Le famiglie italiane disponibili all'affido di minori stranieri debbono avere particolari caratteristiche e competenze, oltre a quelle richieste per l'affido di ragazzi italiani:

- essere salde sui propri modelli di riferimento ma capaci di accettare e riconoscere la diversità (non andare in crisi perché vengono messi in discussione o contrastati i propri modelli culturali, ...)
- essere disponibili ed interessate a conoscere e confrontarsi con modelli culturali diversi dai propri, che costituiscono comunque una "ricchezza", mediandoli all'interno della quotidianità.

I minori stranieri non accompagnati

"I minori stranieri non accompagnati che vengono in Italia a ricercare una speranza di fortuna sono equiparati ai nostri ragazzi che fino a cinquant'anni fa per lo stesso motivo emigravano, da soli, all'estero" (*Editoriale Minori e Giustizia*, 3/99).

Per questi ragazzi è necessario trovare un "inserimento assistito" nella nostra realtà rispetto all'età e alle motivazioni che li hanno indotti alla "fuga" in Italia e si può quindi ipotizzare un "affido educativo" a famiglie o a single, sia italiani che stranieri. Per affido educativo s'intende, in questo contesto, un'accoglienza in cui sia meno approfondito il versante del "pensato" sulla storia del minore, sulla sua famiglia d'origine ed invece maggiormente ampliato l'aspetto dell'accompagnamento concreto, che comprende un'azione di "tutoraggio" unita ad un'esperienza di "familiarità"; si può immaginare un'esperienza più intensa di ospitalità familiare, ma non un affido "canonico".

L'ospitalità dei minori stranieri

Il fenomeno dell'ospitalità temporanea di minori stranieri, con l'obiettivo di offrire ai bambini soggiorni per scopi sanitari, assistenziali, per scambi culturali e di tipo turistico, si è sviluppato in Italia a partire dal disastro di Chernobyl e si è allargato con esperienze di gemellaggio fra città italiane e paesi dell'Est europeo.

Questo fenomeno, non conosciuto dai Servizi Affidi, è stato portato all'attenzione di numerose Associazioni che si occupano del settore minorile, più a conoscenza del fenomeno dal punto di vista qualitativo e quantitativo, che segnalano con forte preoccupazione come la carenza di controlli possa creare inadeguate aspettative nei minori e nelle famiglie che li accolgono, anche riguardo al loro futuro, e creare situazioni di rischio.

Il Coordinamento Nazionale Servizi Affido accoglie tali preoccupazioni e ripropone questo fenomeno sommerso affinché ci sia un momento di riflessione per individuare competenze, criteri e collaborazioni in merito.

Coordinamento Nazionale Servizi Affidi

Parma, 10 giugno 2004



PRIMO CORSO DI FORMAZIONE PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Presentiamo qui di seguito il materiale delle dispense distribuite durante il primo corso di formazione per le famiglie affidatarie, di cui si è data informazione nella rubrica "Notizie varie". Tale contributo è frutto di un lavoro a più mani ed ha la forma degli "appunti liberi" che crediamo possano essere occasione di riflessione ed approfondimenti.

Legislazione

Nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, prima ancora che la legge n°184/83 introducesse la disciplina dell'affidamento familiare, già il Tribunale disponeva l'allontanamento di minorenni dalla residenza familiare, inserendoli in strutture o anche presso nuclei familiari affidatari.

La norma che consentiva questo tipo di provvedimento era l'art.333 del codice civile, richiamato dall'art.10 della legge n°184/83, secondo il quale "quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronunzia di decadenza, ma appare in ogni modo pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare".

La legge del 1983 non ha abrogato l'art.333, ma, in aggiunta ad esso, ha definito una nuova situazione, non più in relazione al comportamento tenuto dai genitori nei riguardi dei figli, bensì direttamente alla condizione in cui si trova un minorenne, cioè quella di essere temporaneamente prova di un ambiente familiare idoneo.

A tale condizione la norma riconduce l'affidamento familiare, configurato come misura temporanea ritenuta preferibile - in linea generale - ad ogni altro intervento. Ove però l'affidamento familiare "non sia possibile", è in ogni caso consentito l'inserimento in una comunità di tipo familiare...

Il legislatore lascia così al giudice un margine di discrezionalità, come spesso accade nella giurisdizione minorile, ove non è importante che la decisione sia astrattamente "giusta", ma, piuttosto, che corrisponda concretamente all'interesse del minore.



La legge 184 del 4 maggio 1983, istitutiva dell'affidamento familiare, ha normato quanto già avveniva nel nostro Paese. Alcuni Comuni e Province avevano già emanato delibere istitutive dell'affidamento familiare, e l'esperienza di famiglie aperte all'accoglienza di figli non generati biologicamente era una realtà già presente.

La legge ha introdotto alcuni principi forti e per certi versi innovativi.

Ha innanzi tutto riconosciuto il diritto del minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia (art.1). Questo ha significato affermare che senza famiglia non si difendono i bambini e che la famiglia è il luogo naturale della loro crescita.

Conseguenza di questo principio è l'esigenza, da parte dello Stato con le sue Istituzioni, di aiutare le famiglie d'origine dei bambini ad essere adeguate a tale compito.

La collettività deve occuparsi, nell'ambito del principio della sussidiarietà, sia della sana crescita del minore, sia del recupero della famiglia naturale.

Ed ecco che, tra i vari interventi attuabili, l'affidamento familiare si colloca come una possibilità d'aiuto per le famiglie temporaneamente in difficoltà. È molto indicativo che in tal senso la legge parli d'affidamento familiare e non d'affidamento di minori, rafforzando in tal senso il concetto che l'intervento d'inserimento di un bambino in un'altra famiglia deve avere come obiettivo finale quello del recupero di un benessere della famiglia d'origine e non solo del bambino allontanato. È tutta la famiglia che deve essere presa in cura, con interventi diversi sui vari soggetti che la compongono.

Ma la vera novità della legge 184 è il riconoscimento del principio per cui la famiglia non è solo portatrice di problematiche, e pertanto oggetto di politiche sociali a suo favore, ma è anche capace di mettersi a servizio di altre famiglie, e, nello specifico, della cura di figli non generati biologicamente.

L'affidamento, quell'azione di aiuto e sostegno alla famiglia d'origine che trova sicura garanzia nelle previsioni dell'art. 31 della Costituzione, è un servizio amministrativo (accanto agli asili nido, all'attività del consultorio ecc.) che l'Ente Locale offre alla famiglia, ove essa intenda servirne; se al contrario la famiglia rifiuta, dovrà intervenire l'autorità giudiziaria. E tutto ciò si ricollega strettamente all'enunciazione di principio a carattere generale (il diritto del minore a essere educato nella propria famiglia) già ricordata: l'istituto in esame costituisce forse il più efficace mezzo di attuazione di quel diritto.

Affidamento è atto di dare, consegnare, ben al di là del diritto di famiglia (si pensi all'affidamento in materia contrattuale). Questo è il tenue legame che collega le molteplici figure d'affidamento dei minori (consegna del fanciullo ad un soggetto diverso dal genitore) e dunque, almeno prima della legge 184/83, tali figure apparivano tra loro

assai differenziate. Varie sono le possibilità di classificazione. In relazione alla fonte da cui l'affidamento trae origine, può distinguersi tra privati, giurisdizionali e amministrativi.

Circa gli affidamenti "privati", disposti dai genitori, la legge 184/83 ha introdotto importanti innovazioni, nel senso di un maggior controllo giurisdizionale: non si esclude in linea di principio un affidamento da parte dei genitori, - tuttavia, se esso avesse carattere di definitività (art. 71), configurerebbe addirittura un'ipotesi di reato - in ogni caso l'affidamento superiore ai sei mesi comporta l'obbligo di segnalazione al giudice tutelare, che trasmetterà poi gli atti al Tribunale Minorile (art.9).

Analogo obbligo è previsto per chi accoglie stabilmente un minore per un periodo superiore ai sei mesi.

Di vario contenuto appare invece l'affidamento giurisdizionale.

Il Tribunale per i Minorenni, dichiarando la decadenza dalla potestà (art. 330 cc) ovvero adottando i "provvedimenti più opportuni" in caso di "comportamento pregiudizievole" dei genitori (art. 333 cc), può prescrivere "l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare" (e quindi sicuramente disporre l'affidamento a terzi) e parimenti può provvedere "in caso di urgente necessità", anche anteriormente alla conclusione del procedimento ex artt. 330 e 333 cc; può escludere, infine, i genitori dalla potestà "nell'interesse dei figli" naturali riconosciuti (art. 317 bis cc) e anche in tal caso frequentemente disporrà l'affidamento.

In altra prospettiva, nel corso degli accertamenti sullo stato d'abbandono, il Tribunale Minorile può emettere "ogni opportuno provvedimento nei confronti del minore", ivi compresa la sospensione della potestà e la nomina di un tutore (v. art. 10).

Era prassi frequente del giudice (oggi esplicitamente recepita nella norma) disporre l'affidamento provvisorio del minore a una coppia idonea per l'adozione, così che tale affidamento potesse eventualmente trasformarsi in quello preadottivo.

Il giudice tutelare, deliberando (art. 371 cc) "sul luogo dove il minore deve essere allevato", sceglie le persone presso di cui il fanciullo dovrà vivere e dalle quali sarà educato e seguito.

Il giudice della separazione (e pure dell'annullamento del matrimonio) può, per gravi motivi, affidare la prole a terzi privati ovvero a un istituto di educazione, e il giudice del divorzio, provvedere proprio ex art. 2 della legge 184/83 (ma tale previsione potrebbe per analogia applicarsi alla separazione).

Nell'ambito della competenza amministrativa, infine, il Tribunale per i Minorenni, affidando il minore "irregolare per condotta e per carattere" al Servizio Sociale minorile, può disporre il suo allontanamento dalla casa paterna e, in tal caso, indicherà "il luogo in cui deve vivere e la persona o l'ente che si prenda cura del suo mantenimento e della sua educazione".

L'affidamento disciplinato dall'articolo in esame riguarda il minore "temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo": egli può essere affidato ad un'altra famiglia, ad una persona singola (e solo ove ciò non sia possibile, è "consentito" l'inserimento in una comunità di tipo familiare o "in mancanza" il ricovero in un istituto).

È disposto dal "servizio sociale", previo consenso dei genitori o del tutore e il provvedimento è reso esecutivo dal giudice tutelare; ove manchi l'assenso di tali soggetti, provvede il Tribunale per i Minorenni.

La prima questione che si presenta è il rapporto tra la figura dell'affidamento, come disciplinato dalla legge 184/83, e i tipi d'affidamento preesistenti e già ricordati. È evidente che la 184 non tocca i cosiddetti affidamenti giurisdizionali, al contrario essa unifica le ipotesi degli affidamenti amministrativi.

L'affidamento è disposto solo dal Servizio locale (non più dall'istituto di assistenza) con le modalità e i controlli stabiliti dalla 184.



Presupposto dell'affidamento è la "temporanea privazione di un ambiente familiare idoneo". È l'elemento della temporaneità che caratterizza tutta la disciplina: deve essere indicato nel provvedimento il periodo di presumibile durata e l'affidatario deve favorire il reinserimento del minore nella famiglia d'origine.

Temporaneità e transitorietà sono termini assimilabili e dunque una prima ipotesi d'affidamento dovrebbe ritenersi quella, appunto, di una mancanza d'assistenza dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

Si pensi ad esempio ad una malattia (non irreversibile) dei genitori, ad un allontanamento temporaneo: emigrazione stagionale, ecc.; ma potrebbe anche verificarsi una situazione di mancanza d'assistenza non totale, ma soltanto parziale, una difficoltà di gestire il rapporto educativo. Potrebbe poi trattarsi, a mero titolo esemplificativo, di alcune delle ipotesi indicate dall'articolo 403 cc: abbandono soltanto materiale o soltanto morale, allevamento in locali insalubri o pericolosi, incapacità educativa dovuta a negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi.

Che dire nel caso che vi sia una (soltanto) parziale privazione d'assistenza (non tale quindi da giustificare la pronuncia di adozione), ma non temporanea e cioè probabilmente irreversibile e che quindi escluderebbe l'affidamento familiare?

Si tratta di situazione tutt'altro che teorica e che assai frequentemente (più della situazione di totale abbandono o delle difficoltà soltanto temporanee) avviene nella prassi giudiziaria e amministrativa. L'unica disposizione cui può farsi riferimento in tal caso è l'art. 333 cc: in caso di comportamento pregiudizievole, il giudice adotta i provvedimenti convenienti. La giurisprudenza, tuttavia, tende ad ampliare l'ambito dell'art. 333: non comportamento colpevole, ma oggettivamente pregiudizievole, addirittura situazione in ogni modo pregiudizievole al minore, indipendentemente da qualsiasi comportamento del genitore.



Il contenuto dei provvedimenti, può essere il più vario: imposizione di un rapporto con il servizio sociale, prescrizioni, limitazioni all'esercizio della potestà fino all'allontanamento - un'ipotesi di particolare gravità - dalla casa familiare, magari disponendosi l'affidamento ad un'altra famiglia. In tal caso non si tratterebbe più di un servizio offerto dall'amministrazione alla famiglia d'origine, in vista del recupero della pienezza delle sue funzioni, ma di un provvedimento limitativo della potestà (indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno d'accordo) a seguito della constatazione di una difficoltà non temporanea (ma in ogni modo non così grave da condurre ad una dichiarazione d'adozione): disposto quindi e totalmente controllato dall'autorità giudiziaria.

La temporaneità, dunque, costituisce l'elemento qualificante dell'affidamento familiare.

Non pare si possa ipotizzare un limite minimo: la norma che, come si è visto, esclude l'affidamento a terzi da parte del genitore oltre i sei mesi, non vieta certo affidamenti di-

sposti dal servizio locale per un tempo inferiore; potrebbe trattarsi anche di qualche settimana.

Ed un limite massimo? Anche in tal caso non si può dare un'indicazione precisa, tenendo conto peraltro del fatto che l'affidamento deve essere in ogni caso temporaneo e favorire il ritorno del minore nella famiglia d'origine (ma la legge 149 del 2001, pone un termine, seppur soltanto indicativo, di ventiquattro mesi) in ogni modo la durata potrebbe essere anche notevolmente variabile, in relazione alla fattispecie concreta.

Può accadere che durante l'affidamento (temporaneo o no, disposto al servizio locale o dal Tribunale Minorile) si spezzi quel vincolo che lega il minore alla famiglia d'origine, verificandosi così una situazione di totale mancanza d'assistenza. In tal caso al Tribunale non resterebbe che aprire la procedura d'adozione (e tale ipotesi è esplicitamente prevista dall'art. 8 là dove si precisa che la situazione d'abbandono sussiste anche per quei minori che siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare o per i quali - si può aggiungere - il Tribunale abbia provveduto ex art. 333 cc).

Ad essere rigorosi, non dovrebbero ravvisarsi eccezionali di sorta: aperta la procedura, è scelta per il minore una nuova famiglia tra i coniugi richiedenti, senza tener conto della sua permanenza presso gli affidatari che, semmai, avendo i requisiti per adottare, concorrerebbero insieme e con gli altri nel giudizio di comparazione ai fini dell'affidamento preadottivo.

In realtà, specie se l'affidamento si è prolungato per molto tempo, si dovrà tenere conto del rapporto affettivo che si è costituito tra minori e affidatari e dunque se questi hanno i requisiti per l'adozione, nulla vieta che proprio loro siano scelti e che l'affidamento familiare (o quello disposto ex art. 333 cc) si trasformi in preadottivo.

Ma qualora gli affidatari non abbiano i requisiti (ad esempio un'età superiore a quella indicata dalla norma ecc.) ovvero non ritengano, nella loro autonomia decisionale (ma tale posizione dovrebbe comunque essere valutata dal Tribunale ai fini del giudizio di idoneità), di presentare domanda per l'adozione? È vero che si dovrebbe cercare di non disperdere quel patrimonio d'affetti e di esperienze che si è creato ed è soprattutto proficuo per il minore: in tale prospettiva si potrebbe ricorrere, ove gli affidatari presentino domanda, all'adozione in casi particolari, ma solo nel caso che l'esistenza di un rapporto stabile e duraturo sia anteriore alla morte dei genitori (e dunque tale ipotesi sarebbe praticabile appunto solo in caso di morte dei genitori).

È da escludere che ci si possa invece richiamare all'altra ipotesi d'impossibilità di affidamento preadottivo, laddove tale impossibilità (di fatto) sorgerebbe appunto a causa dello stretto rapporto costituitosi tra minore ed affidatari (in tal caso, infatti, non d'impossibilità si tratterebbe, ma semmai di "inopportunità"); dunque al Tribunale Minorile non resterebbe altra scelta che quella di allontanare il minore dalla famiglia affidataria e inserirlo in una nuova, che avesse i requisiti dell'adozione legittimante.

Si tratta forse di un'eccessiva rigidità della norma (che non è stata superata neppure dal legislatore del 2001) e talora nella prassi il Tribunale "dimentica" che sussiste abbandono e mantiene (o provvede per) l'affidamento ex art. 333 cc.

L'articolo 2 della legge 184/83 elenca possibilità offerte nel caso di "temporanea privazione di ambiente familiare idoneo", secondo un evidente ordine di preferenza:

- dapprima l'affidamento ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, una prospettiva di socializzazione, d'inserimento tra coetanei, per il fanciullo che proviene da una famiglia in difficoltà; non si precisa, come per gli adottanti, che si tratti di coniugi uniti in matrimonio e pertanto può trattarsi pure di conviventi more uxorio;
- secondariamente una famiglia senza figli minori;
- poi una persona singola (potrebbe trattarsi senza particolari preclusioni, di una persona non coniugata, ma pure vedova, divorziata, separata anche soltanto di fatto);
- infine una comunità di tipo familiare dove l'inserimento è soltanto "consentito". Può essere una comunità (pubblica o privata), composta da gruppi di famiglie, o più spesso da minori assistiti da educatori, ma pur sempre con un trattamento individualizzato (come all'interno di una famiglia) e necessariamente per un numero non elevato di persone: una sorta di "immagine" della famiglia.
- da ultimo è considerato il ricovero in struttura residenziale (e ciò indica l'atteggiamento differente rispetto alla tradizionale legislazione assistenziale, che invece tendeva a privilegiare nettamente tale soluzione).

Esso è solo "consentito", ove non sia possibile "un conveniente affidamento familiare", e "in mancanza" di una comunità di tipo familiare disponibile non tanto nell'ambito della regione di residenza del minore, come precisava la formulazione originaria della norma, ma preferibilmente "nel luogo più vicino a quello di stabile residenza della famiglia". Addirittura per i minori d'età inferiore ai sei anni, l'inserimento può avvenire soltanto in comunità di tipo familiare.

L'affidamento familiare è disposto dal servizio "sociale" locale (il termine sociale è stato aggiunto dalla 149 del 2001) previo consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, ovvero del tutore.

L'espressione "servizio (sociale) locale" è la prima volta che compare in un testo legislativo. Sembra innanzi tutto doversi trattare di servizio "pubblico"; esso dispone l'affidamento con "provvedimento" e precisa, come si vedrà, seppur sull'accordo dei genitori, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario: un intervento dunque ampio e penetrante, che mal si concilierebbe con un'istituzione privata.

L'affidatario, come detto, può essere una famiglia (anche di fatto) od una persona singola. La scelta spetta necessariamente al Servizio locale tra famiglie o persone di sua fi-

ducia; deve essere una scelta particolarmente oculata, ove si pensi che il compito dell'affidatario è ben più difficile di quello dell'adottante: si richiedono doti di particolare maturità e consapevolezza.

Deve trattarsi di persone che mettono a disposizione del minore la loro esperienza ed affetto, sapendo di non poter ricevere nulla in cambio: infatti, proprio se avranno ben assolto ai loro compiti, essi necessariamente "perderanno" il minore, che sarà reinserito nella famiglia d'origine.

Sembrano pertanto particolarmente opportuni esami attitudinali, medici, psicologici ecc. per gli affidatari (e in tal senso alcuni enti locali particolarmente sensibilizzati, hanno organizzato uffici per l'affidamento, ricevono domande, procedono all'esame dei richiedenti ecc.).

Non si richiede agli affidatari una norma particolare per la prestazione del consenso (che comunque va manifestato al personale del servizio), ma gli affidatari dovranno essere comunque sentiti, informati, resi ben consapevoli dell'importanza dell'atto e pure delle difficoltà che esso comporta (ad esempio quando si tratti fanciulli con gravi difetti fisici o problemi psicologici e comportamentali, sieropositivi da AIDS ecc.) anche in omaggio a un principio generale di trasparenza che deve regolare i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino; pare opportuno dunque, anche per queste ragioni, che il consenso (dei genitori come degli affidatari) sia manifestato per iscritto.

Deve essere obbligatoriamente sentito (ancora una volta, evidentemente, dal personale specializzato del Servizio locale) il minore che ha compiuto i dodici anni, ma anche, in considerazione della sua capacità di discernimento, se di età inferiore (si tratta di un'innovazione della legge 149/01); precedentemente l'infredicenne era sentito solo se opportuno. Innovazione, sicuramente condivisibile, che limita la discrezionalità del soggetto – qui il servizio, altrove il giudice – in nome di una più efficace protezione dell'interesse del minore... anche di quello più piccolo.



Non è invece previsto – a differenza di quanto accade, come si vedrà, per l'adozione (ma pure per l'affidamento preadottivo) – il consenso del minore ultraquattordicenne.

È vero che l'affidamento familiare non comporta una modifica di status, tuttavia appare ben difficile che gli affidatari possano assolvere al loro importante e delicato compito contro la volontà di un adolescente.

Il provvedimento di affidamento deve essere motivato (e ciò è indispensabile perché il giudice tutelare effettui il suo controllo): è necessaria quindi un'indicazione, seppur sommaria, delle ragioni dell'idoneità della famiglia, ma pure della temporaneità di esse. Devono poi essere indicati tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario: si tratta in sostanza di doveri – poteri indicati dal successivo art. 5 ma determinati e specificati con riferimento al caso concreto; può imporsi, ad esempio, l'obbligo di frequenza scolastica (o a corsi particolari d'istruzione) o magari la sottoposizione del minore ad una specifica terapia medica.

Quanto all'agevolazione dei rapporti con la famiglia di origine, vanno indicate, le modalità dei rapporti dei genitori e parenti con il minore: dovrà dunque disporsi, sempre sull'accordo delle parti, un programma di incontri del minore con i genitori, cui potranno eventualmente partecipare pure gli affidatari. Spesso si stabilirà in ogni modo un regime di visita dei genitori; ma nulla vieta che, in particolari situazioni, si limiti la permanenza del minore presso gli affidatari ad alcune ore o giorni della settimana, rimanendo egli per il tempo restante nella famiglia d'origine: nella sostanza una sorta d'affidamento congiunto o alternato con i genitori.

Non si deve dimenticare, infine, il carattere di temporaneità dell'affidamento (rapportabile anche al complesso d'interventi a favore della famiglia d'origine) e dunque dovrà stabilirsi la presumibile durata (sei mesi, un anno ecc.).



Nella normativa è prevista l'attribuzione al Servizio locale della vigilanza (e la responsabilità del programma di assistenza al minore, agli affidatari, ma anche alla famiglia di origine), che dovrà costantemente tenere informata, con relazioni semestrali, l'Autorità Giudiziaria. Potrebbe, infatti, l'affidamento operare in luogo diverso da quello ove ha sede il servizio che lo ha disposto (e potrebbero essere coinvolti diversi servizi in ordine al "programma di assi-

stenza": uno per gli affidatari e il minore, uno per la famiglia di origine); in tal caso, tuttavia, l'obbligo di attivarsi, per l'altro servizio, sorgerebbe con l'esecutività disposta, come si vedrà, dal Giudice Tutelare: infatti, non sussistendo rapporto di superiorità gerarchica tra due diversi servizi, uno non potrebbe disporre che l'altro si attivi e quest'ultimo non ne sarebbe vincolato.

L'affidamento, come si è detto, è disposto esclusivamente dal Servizio locale, dall'autorità preposta ai servizi assistenziali, trattandosi appunto di un intervento tipicamente assistenziale. Il giudice è chiamato successivamente a rendere esecutivo l'affido con idoneo provvedimento, ovvero a dirimere eventuali conflitti: ed è del resto la medesima scelta che emerge dalla disciplina dei trattamenti sanitari obbligatori (legge 13 maggio 1978, n. 180, accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, poi recepita dalla legge 883 del 1978, istituzione del Servizio Sanitario Nazionale).

Ove non vi sia consenso dei genitori provvede il Tribunale per i Minorenni.

È scelta del tutto corretta: si provvede contro la volontà dei genitori, incidendo profondamente sulla potestà e sul loro rapporto con il minore, dunque è indispensabile la garanzia di un intervento diretto dell'Autorità Giudiziaria (e non limitato a un controllo esterno).

Con la mancanza del consenso dei genitori esercenti la potestà (o del tutore), non si modificano i presupposti dell'istituto, che permangono quelli della temporanea privazione di un ambiente familiare idoneo.

E la ratio dell'istituto sarebbe pur sempre quella di un ritorno del minore nella famiglia d'origine, anche senza la collaborazione dei genitori: un servizio insomma per la famiglia, che essa rifiuta, ma che va in ogni modo realizzato nell'interesse del minore. Se entrambi i genitori esercitano la potestà, potrebbe accadere che solo uno di loro neghi il consenso all'affidamento, ma anche in tal caso sarebbe necessario l'intervento del Tribunale per i Minorenni; e così pure se i genitori fossero d'accordo in linea di massima sull'affidamento ma non, ad esempio, sulle persone degli affidatari o sulla regolamentazione predisposta dal servizio.

Il Tribunale (art. 36 cc) provvede in camera di consiglio, assunte informazioni (direttamente dal collegio o tramite un relatore, delegato dal presidente tra i componenti di esso) e sentito il Pubblico Ministero. Devono essere ascoltati i genitori, il Servizio Pubblico ed eventualmente gli affidatari; possono essere sentiti il minore ed altri soggetti (ad esempio parenti), richieste informazioni al servizio, alla polizia giudiziaria o ad altri soggetti istituzionali, disposta una consulenza tecnica ecc.

Un riferimento ulteriore agli articoli 330 e ss. cc si ravvisa nel fatto che, come si è detto, ove il Tribunale ritenga non sussistenti i presupposti dell'affidamento (temporanea idoneità della famiglia), potrà eventualmente provvedere ex art. 330 o 333 (naturalmente qualora ravvisi l'opportunità di tale intervento).

L'affidamento cessa automaticamente senza necessità di un provvedimento formale con il raggiungimento del termine

di durata, ma potrebbe revocarsi anche prima della scadenza: ciò appunto se sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia o se comunque la prosecuzione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore (ad esempio non sia costituito un buon rapporto tra minore e affidatari). La revoca è evidentemente disposta dal servizio locale.

Questione ampiamente dibattuta anteriormente alla legge 184/83 era quella dei poteri (e delle responsabilità) degli affidatari, in quanto le norme amministrative che prevedevano vari tipi di affidamento non ne facevano cenno.

Si era a tal proposito sostenuto che gli affidatari potessero partecipare, in sostituzione dei genitori, all'attività degli organi collegiali scolastici.

L'art.5 della legge 184/83 fornisce alcune indicazioni specifiche (ed è intervenuta la riforma del 2001 a chiarire e specificare ulteriormente).

L'affidatario accoglie presso di sé il minore: in tal senso il fanciullo, almeno se affidato per un periodo piuttosto lungo, dovrebbe essere iscritto sullo stato di famiglia dell'affidatario; ciò faciliterebbe le iscrizioni scolastiche, la scelta del medico, l'inserimento nell'ASL degli affidatari, ecc., e sarebbe in ogni caso indispensabile per la corresponsione degli assegni familiari; riguardo ad un eventuale rifiuto all'iscrizione, non potrebbe lo stesso intervenire il Giudice Ordinario ma semmai quello amministrativo.

L'affidatario provvede altresì al mantenimento, l'istruzione ed educazione del fanciullo.

Si tratta dei medesimi obblighi che competono ai genitori e a essi devono necessariamente corrispondere alcuni poteri, in sostanza tutto quel complesso di facoltà e posizioni che si definiva tradizionalmente "lato interno" della potestà e dunque custodia, guida, vigilanza sul minore; non invece il "lato esterno", cioè amministrazione del suo patrimonio e rappresentanza legale, che rimarrebbero ai genitori.

Precisa peraltro la legge del 2001 che l'affidatario esercita i poteri connessi con l'esercizio della potestà in relazione agli "ordinari rapporti" con la scuola e con le autorità sanitarie; "ordinari rapporti", e quindi sicuramente la partecipazione agli organismi scolastici, la richiesta di giustificazione per assenza, l'autorizzazione a una gita scolastica ecc., ma già per una sospensione da scuola o per un ricovero in ospedale – non si tratterebbe di rapporti ordinari – sarebbe quanto meno necessario sentire i genitori di origine. La previsione anche se fin troppo limitata (e, a veder bene, più riferita al "lato interno" che a quello "esterno" della potestà) è del tutto condivisibile: non si potrebbe evidentemente per ogni minima questione che necessita di decisioni pronte e immediate richiedere l'intervento dei genitori d'origine.

L'affidatario dovrà in ogni caso essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, affidamento, adottabilità relativi al minore affidato.

Il provvedimento del servizio, come si è visto, stabilisce, sull'accordo delle parti, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri degli affidatari, e dunque potrebbe limitarli, precisando per esempio che alcune scelte relative al minore

(scuola, eventuali terapie mediche) spettano anche ai genitori d'origine (e ciò farà sicuramente negli affidamenti, già ricordati, a "tempo parziale"), ma potrebbe pure accrescerli, estendendoli all'amministrazione del patrimonio del minore o alla rappresentanza legale, naturalmente a quel punto la potestà dei genitori d'origine si ridurrebbe in sostanza ad un vuoto simulacro.

In ogni caso l'affidatario deve esercitare i suoi poteri/doveri "tenendo conto delle indicazioni dei genitori: non sembra trattarsi di un mero suggerimento, ma, al contrario, di indicazione vincolante per gli affidatari; ma anche nel caso che consenso non vi sia, superato l'ostacolo con l'intervento del Tribunale per i Minorenni, le indicazioni dei genitori, se essi vorranno fornirne, dovrebbero essere vincolanti.

Non si deve dimenticare che lo scopo precipuo dell'affidamento è proprio quello di reinserire il minore nella famiglia di origine e che tra i compiti dell'affidatario, come si è più volte ricordato, c'è appunto quello di agevolare i rapporti con la famiglia di origine e favorire il reinserimento del minore in essa (anche se il legislatore nel 2001, nel riformulare l'articolo in commento, non l'ha più indicato esplicitamente).

Tali compiti sono frequentemente specificati nel provvedimento, ma anche in mancanza di esplicite prescrizioni l'affidatario sarebbe comunque tenuto ad adoperarsi a questo scopo (e dunque oltre a non interferire ed ostacolare le visite dei genitori, potrebbe organizzare incontri, fare opera di convincimento presso il minore ecc., e in caso di rifiuto di questo a vedere i genitori di origine, dovrebbe chiedere l'intervento del servizio); è certo il compito più difficile, ma pure il più meritorio per gli affidatari. Naturalmente essi sono pure tenuti a seguire le prescrizioni stabilite dal servizio nel provvedimento (i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri) o anche successivamente, secondo le esigenze che man mano si presenteranno.



Potrebbe emergere un contrasto tra genitori e affidatari (la scuola, un viaggio all'estero ecc.) o anche tra gli affidatari: in entrambi i casi, un primo tentativo di composizione non potrebbe che venire dal servizio locale, nell'ambito della sua vigilanza sull'affidamento.

Solo ove il contrasto non si risolve, i genitori, gli affidatari o anche il servizio - è da ritenere - potrebbero rivolgersi al giudice; e questo, con la sua autorità, potrebbe salvare l'affidamento messo a dura prova da un contrasto su questioni di particolare importanza per il minore.

Potrebbe pure accadere che gli affidatari si dichiarino non più disposti a continuare l'affido (si è rivelato più gravoso del previsto, vi sono pesanti interferenze dei genitori d'origine, o più semplicemente gli affidatari hanno cambiato "opinione" ecc.); non si può certo pensare ad una continuazione d'autorità di un affidamento che diverrebbe nocivo per il minore: il servizio locale non può che disporre allora la cessazione, salvo provvedere tempestivamente per un altro, con diversi affidatari.

Il servizio sociale, di sua iniziativa o su disposizione del giudice, svolge azione di sostegno educativo e psicologico nei confronti del minore, degli affidatari, ma pure - è da ritenersi - dei genitori di origine, agevola altresì i rapporti con la famiglia nonché il rientro del minore in essa (ciò che deve essere la funzione preminente dell'affidamento), anche avvalendosi delle competenze professionali (psicologi, assistenti sociali ecc.) di "altre strutture del territorio", cioè, pure strutture private, ma del resto prevede la stessa legge quadro sull'assistenza più volte richiamata.

Ancora, il servizio potrà avvalersi dell'opera delle associazioni familiari.



Il minore

Il bisogno profondo di ogni bambino, di ogni ragazzo, è quello di sentire, nella quotidianità della vita, che qualcuno gli vuole bene in modo unico, personale, continuativo.

Ciascuno di noi si porta dentro il desiderio, assolutamente certo, che il suo Io sia amato, perché soltanto attraverso l'essere amato si riceve la radicale conferma di sé, il riconoscimento del proprio esistere e un bambino, per crescere bene, fiducioso, sicuro di sé, deve ricevere e mantenere una buona immagine di sé, riflessa da chi lo ha messo al

mondo o da chi ha scelto di rigenerarlo. È il bisogno di "rispecchiamento", in altre parole di ricevere valorizzazione e riconoscimento di sé.

Il bambino ha bisogno di affetto, di un'intensa relazione interpersonale, ha bisogno di veder sviluppata nella quotidianità la sua autostima, perché solo così gli è consentito di crescere, e tutto ciò lo può dare solo l'incontro della vita con la vita, cioè delle persone che si sappiano compromettere con lui prendendo in carico i suoi problemi.

I processi di attaccamento - separazione - individuazione esigono il rapporto stabile e definito con le figure genitoriali di riferimento. Lo sviluppo psicofisico di un bambino richiede quindi una relazione educativa significativa con un tu altrettanto rilevante, relazione costruita giorno per giorno, ora per ora, istante per istante.

Partire dai bisogni dei bambini diventa allora fondamentale per non arrivare a dare risposte preconfezionate, che fanno comodo agli adulti, ma che non rispondono alle esigenze complessive della persona umana.

I bambini ed i ragazzi che oggi sono allontanati dalle loro famiglie provengono, sempre più, da situazioni di grave complessità. Non siamo più di fronte a bambini allontanati per difficoltà solo economiche o limiti educativi temporanei dei loro genitori e questo è sicuramente positivo e condivisibile, anche se spesso la povertà economica s'intreccia con una povertà culturale ed educativa, che pur non configurando atteggiamenti di maltrattamento o di abbandono, determina un pregiudizio sullo sviluppo del bambino. Questi bambini, comunemente definiti "deprivati", rappresentano la realtà più consistente dei minori allontanati dalla famiglia.

L'obiettivo, tuttavia, è quello di aiutare le famiglie a tenere i loro figli, fornendo tutti gli strumenti possibili di aiuto domiciliare - assistente, educatore - o di supporto diurno - affido diurno, supporto scolastico - per ridurre al minimo l'allontanamento.

Ne consegue allora che i minori allontanati provengono da situazioni familiari in cui alle problematiche dei genitori si sono aggiunte relazioni affettive disturbate, che determinano nei bambini, anche piccoli, importanti disfunzioni nell'attaccamento. Ciò causa atteggiamenti provocatori, di marcata instabilità psico-motoria e disturbi relazionali.

Molti di questi bambini, inoltre, hanno sperimentato la separazione dei propri genitori restandone fortemente segnati nei legami affettivi, e vivono in sé conflitti di lealtà, sensi di colpa, paure abbandoniche. Sono minori portatori di ritardi evolutivi, di disarmonie di personalità, di distorsioni relazionali.

Nei bambini che hanno subito deprivazioni affettive nella crescita s'instaura quindi un bisogno di sentirsi scelti, di veder realizzato il senso di appartenenza.

Hanno il bisogno di un intervento riparativo, in altre parole di un aiuto qualificato che permetta loro di ricostruirsi interiormente, comprendendo quanto è loro accaduto e metabolizzando il danno subito.

Gli affidatari hanno così una speciale funzione di riparazione dei danni provocati sulla personalità dei minori e diventano spesso figure mediatrici con quelle parentali, che

sono ancora importante riferimento per i minori, riferimento spesso temuto, ambito, ma in realtà inaffidabile. Tali situazioni possono provocare massicci fenomeni di regressione e la famiglia affidataria deve saperli prevedere, accettare e governare.

L'aver generato un figlio non è di per sé sinonimo di un'adeguata capacità genitoriale, essa va dimostrata, ma va anche resa possibile. Non si può togliere un bambino a un genitore per difficoltà che possono essere realmente solo temporanee, ma esiste una grossa fascia di bambini, generalmente figli di genitori che presentano problemi legati alla tossicodipendenza e a disturbi mentali, per i quali è necessario verificare particolarmente la capacità genitoriale, perché la nascita di un figlio può rappresentare lo stimolo a modificare comportamenti devianti ed a riattivare relazioni genitoriali.

Compito allora dei Servizi Sociali e della Magistratura Minorile, è permettere di verificare questa opportunità favorendo una relazione continuativa e verificabile tra il bambino e il riferimento genitoriale che più spesso è la madre. Si tratta quindi di bambini per i quali è aperto lo stato di adottabilità e sono inseriti in famiglie o in comunità per verificare, attraverso un periodo determinato e prescrizioni regolanti gli incontri, la capacità di tenuta dei genitori.

Sono affidamenti dai tempi incerti. Sono questi gli affidi che spesso partono con un tempo definito, ma si tramutano in affidi sine die, in pratica senza una scadenza perché spesso la capacità di recupero dei genitori non è tale da garantire un'adeguata tutela del minore in caso di rientro nella famiglia d'origine.

Anche se percentualmente non è ancora un dato rilevante, si stanno presentando poi situazioni di ragazzi che provengono da un'adozione restituita e analogamente avviene per bambini e ragazzi che sono stati in affido presso una famiglia, che ha terminato la propria disponibilità per difficoltà sopraggiunte durante l'affidamento.

Al di là delle categorie, ci troviamo sempre di più di fronte a minori che hanno bisogno di vivere e sperimentare, magari per la prima volta, dei rapporti normali, non conflittuali o di coinvolgimento eccessivo di dinamiche adulte o improntate a marginalizzazione e a discriminazione. Si tratta di far vivere al minore una condizione familiare normale, esperienza di cui essi non sono abituati.

E quale famiglia può essere capace di accogliere queste sofferenze? Una famiglia "capace di osare".

Un bambino per il quale si decide di scegliere l'affido è un bambino per il quale, si sceglie di privilegiare la dimensione della continuità. Per questo bambino si pensa che la cosa migliore sia che la sua vita non abbia una rottura drammatica, ma che possa continuare a mantenere dei legami con il suo ambiente d'origine e, soprattutto, con i suoi affetti (fratelli, genitori, ...).

Un bambino che parte per ritornare sa che è figlio di quella famiglia di cui conserverà il cognome (anche se ciò può rappresentare un elemento di disagio, nel momento in cui egli andrà a scuola, abitando in casa degli affidatari).

La temporaneità del provvedimento d'affidamento assimila il minore alla figura di "ospite", che ha origine e destinazione altra rispetto alla famiglia affidataria: il minore in affido tende a sviluppare il nuovo legame con la famiglia affidataria senza rinunciare al legame originario con la propria famiglia naturale.

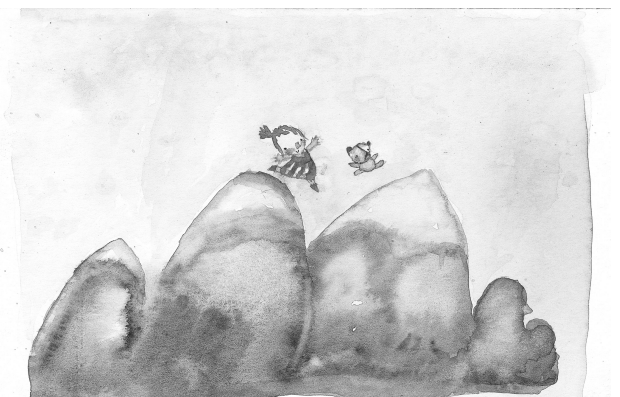
La presenza di questo duplice legame e -quando il bambino si permette di far crescere i nuovi rapporti- la percezione di una doppia appartenenza familiare, pongono inevitabilmente il minore in una "posizione di confine" rispetto ad entrambi i poli familiari.

Per il legame che conserva con la propria famiglia naturale, infatti, il bambino in affido non può assumere una posizione molto interna, al centro della famiglia affidataria, perché il precedente legame lo "attrae" verso l'esterno. Viceversa, la distanza nei fatti dalla famiglia naturale e il legame che via via costituisce con gli affidatari fanno specialmente migrare il bambino "presso il confine" anche rispetto al proprio nucleo d'origine.

La famiglia d'origine

Ogni organismo vivente è potentemente sorretto dall'istinto di conservazione; anche la famiglia, in quanto sistema vivente, è profondamente regolata dal medesimo principio equilibratore.

Il fondamento di questo meccanismo omeostatico sta innanzi tutto nel mantenere l'integrità fisica del sistema: tutti sanno come per un gruppo familiare la perdita di un membro (per morte, separazione coniugale, emancipazione di un figlio) sia sempre un evento altamente traumatico. Perciò una famiglia, minacciata nella sua stessa composizione da un provvedimento di allontanamento di uno dei suoi membri, reagisce irrigidendosi in una strenua autodifesa. I sentimenti che gli elementi del gruppo familiare sperimentano sono l'ansia, il dolore, l'ostilità, il senso di colpa, la frustrazione, la rabbia, il senso di fallimento, fino alla disperazione.



Come ogni intervento traumatico, potenzialmente suscettibile di apportare novità, crescita e arricchimento, ma comunque stressante e doloroso, l'affido può essere in molti casi il *male minore*, sia per la famiglia nella sua globalità, sia per il minore che ne è membro.

Numerosi attori hanno posto l'accento sul ruolo e l'importanza della famiglia naturale nel progetto d'affido familiare.

La ragione di tale attenzione si fonda sulla consapevolezza dell'importanza rivestita dal rapporto tra il bambino e i suoi genitori, anche quando tale rapporto è carente e/o inadeguato. E' stato, infatti, autorevolmente dimostrato che è nella relazione con i genitori che il bambino costruisce la propria visione del mondo e dalla tutela del legame che questi ha con la sua famiglia d'origine.

Ne consegue che particolare attenzione andrà dedicata ai genitori del bambino, e/o ad altri componenti significativi della famiglia nucleare o di quella estesa, durante tutte le fasi del progetto di affido.

Istituzione fondamentale di ogni forma di società, la famiglia ha un'enorme importanza per l'assolvimento d'irrinunciabili funzioni che riguardano le nuove generazioni ma, oggi, questo sistema è spesso sopraffatto da un "malessere" che coinvolge alcune delle sue espressioni.

Alcune tipologie di svantaggi che possono intervenire ad ostacolare il buon funzionamento della famiglia si riferiscono a:

- svantaggi materiali;
- mancanza di sintonia nella coppia (insoddisfazione, conflittualità, trascuratezza);
- isolamento e/o marginalità sociale e culturale, mancanza di reti formali o informali;
- patologie fisiche o psichiche;
- devianza (comportamenti antisociali, furto, spaccio, ecc.);
- dipendenze (alcol, droghe, ecc.).

Non sempre, pertanto, il nucleo familiare è capace di svolgere la sua fondamentale funzione personalizzante e socializzante, ma può, anzi, essere gravemente disturbante.

In questo tipo di famiglie, definite in modo prevalente dai Servizi Socio Sanitari "multiproblematiche", è presente il rischio di una deviazione o interruzione del processo maturativo del minore che richiede interventi per la sua protezione.



Qualunque intervento di tutela del bambino (con particolare riferimento all'affido familiare), non è un'operazione di

trapianto di un bambino: la valenza protettiva, che è quella più facile da enfatizzare, non è principale ma secondaria. La valenza maggiore è quella della tutela del bambino in quanto figlio.

Chi predispone e chi riceve il bambino in affido familiare deve essere consapevole che il minore rimane figlio naturale del nucleo originario, anche se non dovesse mai più farci ritorno. Con tale certezza diventa più facile comprendere le emozioni del bambino, il suo legame con la famiglia originaria. Tutto ciò crea anche un mondo emozionale anche nelle due famiglie coinvolte nel progetto: quella affidataria e quella originaria.

L'affidamento familiare è parte di un progetto più ampio di recupero di una famiglia temporaneamente inabilitata a curare adeguatamente i propri figli. Il fondamentale impegno, pertanto, deve essere orientato al sostegno alla famiglia perché essa sia messa in condizione di superare le proprie difficoltà attraverso un lavoro di sostegno, chiarimento e sviluppo, per rendere possibile il rientro del minore contribuendo alla modificazione di relazioni genitori/figli disfunzionali, in un'ottica preventiva relazionale e progettuale più che assistenziale.

Più dell'inserimento in casa famiglia o nelle strutture residenziali (vissuti come "collegi"), la prospettiva dell'affidamento del proprio figlio ad un'altra famiglia assume spesso valenza negativa confrontandosi con stereotipi culturali che vedono in essa il primo passo per la perdita definitiva del minore.

Diventa così necessario cercare di modificare i pregiudizi esistenti nel nucleo originario coinvolgendolo sempre di più nel progetto sul loro figlio naturale. Fare incontrare, quando è possibile, la famiglia affidataria con quella naturale, può stimolare un'alleanza per raggiungere uno stesso obiettivo.

Il benessere del minore e le modificazioni delle relazioni disfunzionali genitori/figli, in funzione del futuro rientro, riducono il senso di minaccia e di deresponsabilizzazione degli autori del progetto che acquista valore educativo e di cambiamento e non solo assistenziale.

La rilevazione e comprensione delle relazioni familiari e genitori/bambino e delle loro risorse, l'accertamento dei fattori di rischio e la definizione della crisi che la famiglia sta attraversando, permette di rendere consapevole la coppia genitoriale delle relazioni nelle quali è coinvolta che potrebbero pregiudicare l'armonico sviluppo psicologico del figlio.

La maggiore consapevolezza dei genitori riguardo al carattere educativo del loro ruolo arricchisce la qualità delle relazioni e migliora anche i risultati del minore sviluppando la sua autonomia e stimolando la sua crescita complessiva nel caso di rientro in famiglia.

La preparazione della famiglia d'origine e del minore è quindi una fase delicata, che presuppone l'adesione al progetto complessivo da parte dei genitori, che informati degli obiettivi e della durata ipotizzata dell'affido, sono tenuti a rispettare gli impegni contrattuali previsti dal progetto.

Prescindere da tali presupposti comporta dei rischi di notevole entità, perché snatura il senso della progettualità e si rivela poco tutelante nei confronti del minore.

Uno dei rischi è quello di attribuire all'affido una valenza solo protettiva, prescindendo dalle reali possibilità di recupero della famiglia d'origine e perdendo di vista la finalità dell'affido, che presuppone il rientro del minore in un ambiente familiare riparato.

Altro rischio può essere l'espulsione del minore, nel caso in cui l'atteggiamento di delega dei genitori, necessario per poter affidare il proprio figlio ad altri, prevalga rispetto al desiderio e alla capacità di riappropriarsi del proprio ruolo genitoriale. Tale situazione si complica ulteriormente nel caso in cui, a tale desiderio espulsivo della famiglia originaria, corrisponda simmetricamente un tentativo di affiliazione della famiglia affidataria.

Nella nostra realtà la diffidenza da parte della famiglia naturale nei confronti dell'affido è ancora considerevole, diffidenza che può essere attribuita sostanzialmente ad una scarsa conoscenza delle finalità dell'intervento e nelle istituzioni che ha radici culturali antiche.

Nonostante il lavoro di promozione portato avanti da Servizio Sociale, l'affido è ancora oggi vissuto come un preludio all'adozione per cui forti sono le resistenze manifestate. La famiglia naturale vive come squalificante il dover delegare ad altri il proprio ruolo, temendo il confronto con una famiglia, che assicura condizioni di vita migliori ai propri membri e quindi anche all'affidato.

A ciò si aggiunge la perdita, anche se temporanea, di un membro della famiglia e di ciò che rappresenta per il nucleo, mettendo in discussione l'equilibrio familiare raggiunto.

L'essere ritenuti, anche se temporaneamente, genitori incapaci di dare ciò che occorre, costituisce per le persone una grande lesione di sé, pertanto, l'allontanamento del minore provoca il più delle volte un grande sconvolgimento facendoli agire comportamenti carichi di intensa emotività collegati a vissuti di sofferenza e di mancanza che spesso sono stati determinanti sia nella scelta del partner, sia nella nascita del figlio.

Bisogna attentamente considerare quali siano le risorse affettive della famiglia siano esse presenti o potenziali, prime fra tutte l'unità familiare e l'affezione al bambino, la stima ed il riconoscimento di esso come bene in sé e per la famiglia, ma anche come parte di sé, da cui deriva l'esigenza di proteggerlo e la capacità di mettere in gioco un sistema di obblighi e di responsabilità corrispondenti.

La famiglia d'origine ha bisogno di sentirsi valorizzata, di non sentirsi esclusa, di sentirsi presa totalmente in considerazione, di essere riconosciuta come una risorsa per il proprio bambino.

Sta alla funzione "generativa" dei nuclei affidatario e naturale, in collaborazione con gli operatori, impedire che la "posizione di confine" del bambino sia luogo di emigrazione e di esilio, ma divenga invece margine di nuove possibilità, opportunità di servirsi di risorse "al di qua" e "al di là" del confine, godendo di un rapporto solidale tra le famiglie e sperimentando nuove possibilità di crescita.

Questo è possibile se i genitori naturali "lasciano andare" il figlio verso i nuovi rapporti, accettandone la nuova esperienza relazionale, senza imporgli una logica aut-aut che lo

farebbe soffrire acutamente e gli renderebbe difficile (se non addirittura impossibile) apprezzare il nuovo spazio di relazione. Altra condizione necessaria è che gli affidatari accettino di vivere una delle valenze genitoriali - quella dell'accudimento fisico ed affettivo - senza pretendere di avocare a sé la dimensione d'appartenenza storico-simbolica, che per il minore rimane legata alla propria famiglia d'origine.

Durante l'affidamento, infatti, è come se le diverse funzioni genitoriali, solitamente intrecciate e svolte sinergicamente dagli stessi soggetti, si disgregassero e fossero saturate da differenti figure genitoriali.

L'operazione può avere esito positivo solo se queste diverse figure diventano complementari, senza pretendere di essere o di diventare figure esclusive o sostitutive.

L'atteggiamento, se non solidaristico, almeno non ostile nei confronti dei genitori naturali è importante non tanto e non solo per salvare le loro figure agli occhi dei ragazzi, ma, soprattutto, perché consente l'accesso dei minori alla propria storia generazionale. Rispettare la famiglia d'origine significa aiutare i ragazzi a mantenere l'accesso alla storia delle generazioni passate, comprendendone le difficoltà, ma lasciandosi un margine per scoprirne anche qualche risorsa, di là della difficile situazione attuale, riuscendo così a salvare simbolicamente il proprio patrimonio genealogico.

L'affido quando è un'avventura positiva, rivitalizza, come lo stesso termine suggerisce, la fiducia del minore nella sua famiglia d'origine. La fiducia di base è la risorsa fondamentale che permette di attraversare le situazioni difficili e le contingenze avverse, rimanendo nell'attesa di un futuro più positivo. Tale fiducia si nutre però anche della possibilità di rintracciare qualcosa di costruttivo nel proprio passato familiare, lungo la storia delle generazioni.

Far parte di una storia che "ha del buono", può aiutare anche i minori in affido a superare il problema di avere, nel presente, una situazione familiare precaria o inadeguata.



La famiglia affidataria

La famiglia affidataria è una risorsa che permette la realizzazione del progetto del servizio sociale sul minore:

- è una risorsa importante perché risponde alle priorità indicate nella legge per dare una risposta più adeguata ai bisogni dei minori *"Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola"* (art.2, legge 149);
- è una risorsa attiva, non deve "eseguire" un progetto, ma interiorizzarlo ed elaborarlo, tradurlo in atteggiamenti concreti, analizzando i bisogni, interpretandoli per dare risposte adeguate;
- è una risorsa volontaria, non si può costruire forzatamente, bensì stimolare, formare, sostenere nella sua identità;
- è una risorsa complessa, in quanto la famiglia affidataria di per sé è un insieme di relazioni complesse e dinamiche.



La famiglia affidataria quindi non è "strumento" del Servizio - semplice esecutrice d'indicazioni e regole imposte da altri - ma deve essere soggetto e partner, interlocutore dei servizi sociali. Questo a maggior ragione quando la soggettività familiare aggregata trova nelle associazioni voce e rappresentanza.

È previsto, pertanto, che il servizio sociale, nell'attuazione del percorso di sostegno della famiglia affidataria e del rientro del minore, possa avvalersi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

La famiglia affidataria non deve diventare, tuttavia, uno "specialista" in grado di avere la risposta giusta ed il comportamento adeguato per ogni bambino e in ogni situazione.

Occorre sfatare il luogo comune che la famiglia affidataria sia una famiglia "super", senza macchia nè peccato, capace di oblatività, di altruismo, di gratuità, di attitudini particolari.

Il noto neuropsichiatra infantile Winnicott scriveva che un bambino per crescere in modo sano e armonico ha bisogno di una madre sufficientemente buona. Potremmo affermare, parafrasando quanto detto, che i bambini hanno bisogno di essere accolti in famiglie sufficientemente buone.

L'interrogativo interessante è allora se ci sono e quali possono essere gli elementi che caratterizzano una famiglia sufficientemente buona.

L'obiettivo non è fare un identikit delle famiglie accoglienti, ma provare ad individuare le caratteristiche che possano garantire ai bambini e a tutta la famiglia affidataria un'esperienza positiva.

Senza voler fare una graduatoria di merito, si può provare a stilare un piccolo elenco di "virtù", ben consapevoli che non ci si deve scoraggiare se esistono famiglie che non le hanno tutte o ne hanno delle altre.

Ogni famiglia affidataria si muove da una storia, una successione d'avvenimenti personali o familiari che li ha portati a confrontarsi con la realtà di un bambino in situazione di bisogno, con una domanda che esige una risposta.

Una famiglia che ha il "coraggio" di una scelta consapevole. Per scegliere di diventare affidatari occorre spiccare un salto. Un po' di spregiudicatezza, di rischio sono elementi necessari; la scelta dell'affido non si fa solo con la ragione, occorre mettere il cuore. Non si può pensare che attraverso i corsi di formazione si raggiunga la certezza o la consapevolezza di essere pronti o preparati, che sapremo affrontare ogni difficoltà, che saremo attrezzati per affrontare ogni evenienza. Un po' di "sana pazzia" è un ingrediente necessario.

La prima risorsa della famiglia affidataria è costituita dal suo essere famiglia in senso pieno, vale a dire:

- dall'accoglienza come capacità di riconoscere, apprezzare ed abbracciare la differenza, maturata nell'esperienza di reciprocità tra i coniugi ed i propri figli;
- dall'unità familiare agita sia come fattore per lo svolgersi dell'affezione per il determinarsi di un percorso educativo, sia come luogo stabile in cui i bisogni del bambino possano essere accolti e soddisfatti in modo permanente nel tempo;
- dalla fecondità come capacità generativa e rigenerativa, che si esprime anche nella disponibilità all'accoglienza, assumendo tutte le difficoltà che ne derivano.

La capacità educativa costituisce la risorsa indispensabile per l'attuazione dell'affido, non deve essere mai data per scontata. Esistono, infatti, famiglie capaci di dare affetto, ma non per questo capaci di agire la responsabilità educativa, assumendo la funzione di guida, nell'introdurre il bambino alla realtà e nel trasmettergli la propria esperienza attraverso gesti più che parole.

L'affido mette in discussione tutti i legami e tutti gli equilibri esistenti nella famiglia, richiedendone una ridefinizione ed un nuovo assetto che faccia posto al nuovo arrivato.

Il sentimento, il desiderio di donare, di occuparsi di qualcuno è solo il punto di partenza: importante, ma non sufficiente. Bisogna sapere che l'amore sarà messo continuamente alla prova e potrà mettere in discussione quelli che gli affidatari considerano punti fermi di riferimento, precisi e sicuri.

Ci si trova, infatti, di fronte ad un bambino con la sua storia, i suoi vissuti, le sue esperienze, spesso negative. Gli affidatari devono accettarlo non solo con la testa, ma con il cuore; devono capire che quel bambino "diverso" dai propri figli, nati cresciuti in casa, proviene da un ambiente familiare che bisogna conoscere e comprendere: attraverso l'affidamento si viene a contatto con persone che hanno avuto spesso poco dalla vita e che, proprio per questo, sono in grado di dare poco ai loro figli.

Può capitare che il bambino, entrando nella famiglia affidataria, si senta estraneo, si comporti in modo ritenuto "discutibile": ad esempio, rispondendo poco o per nulla ai gesti affettuosi (abbracci, coccole...) degli affidatari. È importante tenere presente che per il minore, quando arriva, il problema non è tanto quello di "avere due famiglie", quanto il timore di non averne più nessuna: ha paura di perdere la sua famiglia d'origine che, anche se inadeguata, rimane in ogni modo la sua, alla quale egli si sente legato, mentre non conosce ancora bene quella affidataria, su cui ancora non sa quanto possa contare.

Incomincia ben presto perciò a mettere alla prova la disponibilità degli affidatari, per misurare il loro reale interesse per lui. Ad esempio, può diventare aggressivo o chiudersi in un ostinato mutismo o raccontare bugie..

La tentazione più forte - soprattutto all'inizio dell'affido - può essere quella di arginare questi atteggiamenti imponendo delle regole, con il rischio che siano troppo rigide. Non vorremmo essere fraintesi e precisiamo che le regole sono indispensabili per la vita familiare, ma è anche determinante una grande flessibilità. Non si devono pretendere cambiamenti immediati, rapidi o continui: bisogna saper "entrare in punta di piedi" nella vita di chi è già soggetto a importanti modifiche nella propria esistenza.

Nelle famiglie affidatarie ci possono essere uno o più figli biologici che hanno un ruolo decisivo sull'esito dell'affidamento. E' chiaro che devono essere sentiti e preparati e devono condividere la decisione presa. Questo può non bastare; è difficile prevedere con certezza le loro emozioni e reazioni: gelosie reciproche, ostilità iniziale, ecc.

Non si deve dimenticare che il bambino affidato porta con sé problematiche anche gravi, sovente lontane da quelle della famiglia affidataria; a volte può essere laborioso per i figli degli affidatari accettare la diversità o addirittura farsene carico.

Bisogna dare loro il tempo di assimilare la nuova realtà: è importante che possano esprimere difficoltà, preoccupazioni, che non si sentano "obbligati" a compiacere ai genitori. Solo nella chiarezza si possono trovare soluzioni. È importante che, accanto ai momenti di vita comune, essi abbiano spazi decisamente diversificati (ad esempio, attività ricreative e/o sportive differenti), che permettano loro di avere più cose da raccontare.

I figli possono però dare un aiuto sovente inaspettato, e insospettabile, nella riuscita dell'affido: attraverso la loro comunicazione "trasversale" inviano messaggi, rassicurazioni, regole....

Tutto questo non è facile. Sono necessari perciò non solo l'adeguata preparazione e le valutazioni degli affidatari, ma il sostegno da parte dei servizi, anche attraverso incontri di gruppo.

È, infatti, certamente importante avere la possibilità di incontrarsi, insieme con gli operatori, per capire che le difficoltà sono comuni anche ad altri, per aiutarsi a scoprire le energie nascoste in ciascuno, per capire i conflitti che l'affidamento può creare nella famiglia affidataria, nei rapporti degli affidatari con i loro parenti, per impostare o reimpostare quelli con i familiari del bambino, per arrivare gradualmente a gestire positivamente le difficoltà.

L'esperienza di quasi vent'anni d'applicazione sul territorio nazionale dell'affidamento familiare ci permette di dire (da parte degli operatori degli Enti Pubblici, ma anche delle associazioni) che un indice di positività della riuscita dell'affidamento familiare sia anche il fatto che la famiglia accogliente non viva questa esperienza solo al proprio interno, quasi come un fatto privato, ma che abbia la possibilità di condividere, di parteciparla con altre famiglie, all'interno, ad esempio, di gruppi d'incontro o d'aiuto, o facendo parte di realtà associative che offrono non soltanto momenti di confronto, ma un sostegno sul piano pratico e motivazionale e permettono di creare reti di supporto all'affidamento tali da permettere accoglienze a volte umanamente impensabili.



Le Associazioni

Vengono qui presentate le Associazioni di volontariato che si occupano di Affidamento Familiare e collaborano con il Comune di Genova per il Progetto Affidamento.



ALPIM - Associazione ligure per i minori

Via Corsica 9/11 sc b - 16128 Genova

Tel.: 010 58.347 - Fax: 010 53.05.484

E mail: alpim.ge@libero.it

Associazione di volontariato sorta nel 1989 a Genova ad opera di magistrati minorili, medici, avvocati e persone interessate al disagio minorile. Fino a dicembre 2002 ha avuto sede presso il Tribunale per i Minorenni di Genova; attualmente usufruisce insieme con l'USSM di un appartamento concesso dal Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile. È iscritta al Registro del Volontariato della Regione Liguria con decreto n. 472/94.

L'Associazione ha la finalità di svolgere interventi di sostegno in favore dei minori in difficoltà e delle loro famiglie, nonché opera di sensibilizzazione informazione e ricerca.

I fini statutari vengono perseguiti attraverso:

- iniziative idonee a favorire il recupero di minori adolescenti, italiani o stranieri, in stato di disagio sia per la prevenzione sia, per quelli che hanno commesso un reato, per l'attuazione della "messa alla prova" disposta dal giudice, mediante sostegno educativo e psicologico, laboratori, corsi di recupero scolastico e borse lavoro;
- organizzazione di incontri, corsi, seminari rivolti al mondo della scuola e ad altre realtà sociali operanti nel territorio sul problema del disagio minorile al fine della sua identificazione e prevenzione; consulenza alle Scuole su casi singoli di disagio e per la stesura di progetti.
- effettuazione di ricerche e organizzazione di convegni al fine di promuovere la solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà;
- attivazione e aggiornamento di una banca dati computerizzata sulle "esigenze/risorse" mirante a individuare eventuali stati di abbandono e disagio;
- affidamento familiare: reperimento, preparazione, selezione di persone disponibili ad accogliere minori in affidamento, in collaborazione con i Servizi Sociali. Offre sostegno durante l'affidamento tramite gruppi e con operatori delle diverse specialità.

ANFAA - Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

Passo Frugoni 4/5 - 16121 Genova

Tel.: 010 56.48.37 - Fax: 010 58.89.19

www.anfaa.it - E-mail: genova@anfaa.it

L'ANFAA, Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie è stata fondata a Torino nel dicembre 1962 ed è stata eretta in Ente Morale con d.p.r. 19.3.1973; la sezione ANFAA di Genova è stata fondata nel 1982 da un gruppo di famiglie affidatarie che faceva riferimento al Consultorio familiare di San Fruttuoso ed è iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Liguria con d.p.g.r. al n° SS-GE-ASOC-100-1983.

Da allora ad oggi l'ANFAA ha sempre operato con l'obiettivo di tutelare i minori rimasti privi - temporaneamente o definitivamente - delle indispensabili cure morali e materiali da parte dei genitori biologici, promuovendo, in primo luogo, gli interventi diretti ad assicurare alle famiglie d'origine i necessari servizi sociali e assistenziali ma estendendo il proprio impegno a tutte le situazioni di abbandono dei minori e difficoltà familiari.

Ha attivato da anni collegamenti con gruppi ed associazioni operanti a livello europeo ed internazionale in questo settore e fa parte della Confédération Européenne Enfance Adoption Accueil e dell'IFCO (International Foster Care Organisation).

Nelle Collane "Quaderni di Promozione Sociale" della Casa Editrice Rosenberg & Sellier e "Persona e società: i diritti da conquistare" della Utet Libreria, curata dall'Associazione Promozione Sociale, sono stati pubblicati, con l'apporto dell'ANFAA, numerosi libri in cui sono stati approfonditi gli aspetti sociali, psicologici e giuridici dell'affidamento e dell'adozione anche attraverso le esperienze di quanti ne vivono in prima persona, mentre sul "Bollettino ANFAA" viene periodicamente dato dettagliato resoconto delle più importanti iniziative assunte dall'Associazione.

Attualmente l'ANFAA prosegue nel proprio impegno, basato sull'esperienza concreta delle famiglie adottive e affidatarie che fanno parte dell'associazione e sul confronto con tutte le altre realtà del volontariato per:

- studiare e perfezionare proposte di intervento in alternativa alla permanenza in situazioni familiari compromesse o alla istituzionalizzazione;
- stimolare gli Enti Pubblici e la Magistratura minorile per la corretta attuazione delle leggi vigenti e verificare la qualità degli interventi;
- promuovere l'adozione e l'affidamento familiare dei bambini, compresi quelli grandicelli o handicappati o ammalati;
- proporre forme di solidarietà dirette a prevenire l'abbandono dei bambini nei Paesi in via di sviluppo, attraverso il sostegno delle famiglie in difficoltà e la promozione in loco dell'affidamento e dell'adozione, secondo le situazioni;
- affermare il valore dell'adozione internazionale come concreto riconoscimento dell'uguaglianza di tutti i bambini nel fondamentale diritto alla famiglia;
- confrontare le legislazioni vigenti in materia nei vari Paesi europei in vista di una loro maggiore integrazione a vantaggio dei minori e non degli adulti;

- sensibilizzare l'opinione pubblica su queste tematiche per favorire la crescita di una cultura relativa ai minori e per contrastare la crescente cultura "adultocentrica".

Soci dell'ANFAA possono essere non solo adottati, adottanti, affidati, affidatari, ma anche tutti i cittadini che intendono impegnarsi per garantire un'adeguata tutela familiare e sociale ai minori con gravi difficoltà familiari o in stato di adottabilità.

Le risorse economiche dell'Anfaa, associazione di volontariato, si basano esclusivamente sulle quote associative di iscrizione dei soci e sui contributi dei sostenitori.



Ufficio Diocesano per la famiglia e la vita

Uff. Famiglia - Curia Arcivescovile di Genova
P.zza Matteotti, 2/16 - 16124 Genova
Tel.: 010 27.00.227 - Fax: 010 27.00.220

È l'organismo specifico per la promozione della pastorale familiare per l'intera Diocesi.

Collabora con il Comune e le altre associazioni, organizzando delle serate promozionali dell'affido familiare presso i Vicariati e le Parrocchie della Diocesi.

Tra gli scopi principali, in collegamento ed in collaborazione anche con gli altri uffici ed organismi della Diocesi: l'annuncio del "Vangelo del Matrimonio e della Famiglia"; la promozione ed il coordinamento delle iniziative per la preparazione dei giovani e dei fidanzati al matrimonio; lo studio e la soluzione dei problemi morali, religiosi e sociali della vita coniugale e familiare; la promozione delle strutture parrocchiali e vicariali; la proposta di specifiche attenzioni pastorali per le famiglie lontane o in situazione difficile o irregolare; il sostegno alle varie iniziative di servizio alla famiglia, a cominciare dai consultori e dai centri per i metodi naturali; l'attenzione alle problematiche e alle iniziative connesse con la difesa e la promozione della vita.

È punto di riferimento anche per associazioni, gruppi e movimenti ecclesastici di ispirazione cristiana che agiscono più direttamente in campo familiare.



Associazione Comunità

Papa Giovanni XXIII

Sede: Via Mameli, 1 - 47900 Rimini

Tel.: 0541 50.126

Segreteria della zona Liguria:

Via Parini, 21 - 16145 Genova

Tel.: 010 36.26.855 - Fax: 010 37.40.755

E-mail: segz.liguria@apg23.org

L'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è una ONLUS riconosciuta dal Pontificio Consiglio dei Laici e dallo Stato Italiano. È sorta circa trenta anni fa e, attualmente è presente sia sul territorio nazionale che in varie nazioni estere. I suoi membri sono cattolici che riconoscono in sé la chiamata a vivere il Vangelo come Gesù povero, servo e sofferente: l'aspetto visibile di questa vocazione è la condivisione diretta con chi si trova in condizione di bisogno unita all'impegno verso la rimozione delle ingiustizie.

L'espressione più tipica della condivisione diretta è la casa famiglia, caratterizzata dalla presenza di due figure stabili di riferimento (in generale una coppia con o senza figli naturali) e dalla eterogeneità delle accoglienze. Punti "forti" dell'Associazione, infatti, sono il diritto alla famiglia per tutti e il valore della famiglia come ambiente terapeutico per eccellenza, nel quale ogni persona, indipendentemente dall'età o dalle caratteristiche personali, è una ricchezza per l'altro e nel quale la "guarigione" scaturisce dalla relazione di aiuto che si crea in virtù di un legame di amore e in virtù della ricchezza generata dalle diversità di età e di caratteristiche personali.

Non si propone come la risposta a problemi di salute fisica o mentale o di privazione o sfruttamento, ma come possibile risposta al bisogno della persona, qualunque siano le sue caratteristiche personali, quando si trovi nella necessità di avere punti di riferimento relazionali che la accompagnino e favoriscano il suo sviluppo.

Questo si concretizza nella realtà del vivere quotidiano in compiti di ordine assistenziale (cura, nutrimento, protezione), di ordine relazionale (accoglienza, sostegno, considerazione, valorizzazione, assicurazione, contenimento) e di ordine sociale (educazione alle abilità e norme sociali, all'interazione con la realtà e l'ambiente, animazione e stimolazione alla partecipazione al contesto sociale). Tutti i compiti che si riconducono evidentemente a quelle che sono le funzioni genitoriali e parentali all'interno della famiglia, unico ambito in cui i bisogni specifici delle persone che la compongono influenzano e determinano le regole, mentre tutte le altre istituzioni o agenzie educative hanno regole e procedure predeterminate a cui il bisogno di ciascuno deve in qualche modo adattarsi.

Negli anni, a supporto della casa famiglia sono sorti altri ambiti di condivisione, che vanno iscritti nel desiderio di curare al massimo il reinserimento sociale di quanti, per i motivi più vari ne sono stati esclusi: alcuni esempi sono le cooperative di lavoro, i centri diurni, le comunità terapeutiche, il lavoro nelle carceri e la presenza pacifica nelle zone di guerra.

Associazione “Il nodo”

Via San G. Bosco, 14r. - 16151 Genova

Tel.: 010 41.23.53 - Fax: 010 41.23.53

www.il-nodo.it - E-mail: info@il-nodo.it

L'idea

L'Associazione “Il Nodo”, associazione di Volontariato iscritta al Registro Regionale – ONLUS di diritto, si è costituita nel 1998 da un gruppo di persone, famiglie e singoli, alcune di queste con esperienza di affido familiare, particolarmente sensibili ai problemi collegati al disagio minorile e all'abbandono del minore in Istituto.

L'associazione ha ricevuto spesso in questi anni la richiesta di aiuto da parte di famiglie impegnate nell'esperienza dell'affido e che erano alla ricerca di un luogo di confronto e di un sostegno in questa delicata e affascinante avventura umana ed educativa.

Al tempo stesso l'incontro con esperienze di Istituti educativi-assistenziali e di comunità alloggio impegnate nel difficile compito della educazione dei minori a loro affidati, ha fatto emergere da una parte l'importanza di favorire un collegamento tra la vita in Istituto dei minori e il contesto sociale di appartenenza e dall'altra l'urgenza di far crescere gruppi di famiglie o singoli in grado di supportare il lavoro degli operatori. Una valida integrazione con gli operatori del distretto sociale è stata inoltre riconosciuta come passaggio indispensabile al fine di creare intorno ai minori una rete educativa.

Gli obiettivi

Contrastare le forme di disagio di soggetti svantaggiati (minori e famiglie multi problematiche) attraverso il consolidamento e l'ampliamento della rete già esistente di nuclei familiari e/o persone singole e giovani, disponibili a dedicare un po' del loro tempo a favore di minori in difficoltà, nei seguenti modi:

- disponibilità a fare volontariato a contatto con minori presso Istituti educativo-assistenziali o case famiglia; partecipando a campi- vacanze organizzate da istituzioni pubbliche, dai Centri sociali per minori, da Parrocchie;*
- disponibilità a prendere un bambino in affidamento sotto forma di affido familiare, affido educativo, per il fine settimana o per le vacanze;*
- disponibilità ad essere famiglia di riferimento per una famiglia in difficoltà che non riesce ad occuparsi dei propri bambini*

L'Associazione il Nodo è collegata con l'Osservatorio della gioventù dell'Università Salesiana di Roma e il coordinamento nazionale salesiano, e utilizza già un circuito esistente per la diffusione e ricerca sociale e psico-pedagogica.

Le attività

1. Consolidamento del lavoro di rete e in rete con altre associazioni di volontariato attive nel settore dell'affido familiare, istituzioni, distretti sociali, ed Enti.

2. “Pomeriggio insieme”. Incontri a numero limitato di partecipanti svolti in zone diverse della città. A questi incontri partecipano:

- *un'assistente sociale del distretto: suo compito è quello di parlare di affido familiare dal punto di vista della legge che lo regola, dell'appoggio dei servizi sociali di competenza alle famiglie affidatarie, del rapporto Servizi del Comune- Famiglia affidataria e Famiglia di origine- bambino;*
 - *uno psicologo del Distretto sociale dove si svolge l'incontro: suo compito sarà quello di aiutare a capire quali cambiamenti, quali difficoltà, quali ansie e quali gioie la famiglia affidataria dovrà affrontare, iniziando questa nuova esperienza;*
 - *una famiglia affidataria che racconterà ai partecipanti la propria esperienza, sottolineando l'importanza che assume per la coppia e per la comunità la realtà di una famiglia allargata.*
3. Formazione:
- *per volontari (singole/o famiglie) che sono impegnati o vogliono impegnarsi in Istituto (e che potrebbero diventare future famiglie affidatarie);*
 - *per famiglie interessate ad approfondire la conoscenza dell'affido familiare;*
 - *per famiglie già impegnate in esperienza di affido familiare;*
 - *studenti e giovani interessati ad arricchire e sviluppare il proprio bagaglio di vita.*

Associazione “Famiglie per l'accoglienza”

Segr. Naz.: Via Ripamonti 18 - 20100 Milano

Tel.: 02 58.31.04.41 - Fax: 02 58.32.01.77

Segr. Reg.: C.so Millo, 121 - 16043 Chiavari

Tel.: 0185 30.37.81 - Fax: 010 32.42.16

www.informazioni@famiglieperaccoglienza.it

E-mail: segz.liguria@apg23.org

L'Associazione è nata nel 1982 a Milano e nel 1987 in Liguria come sede regionale, per sostenere in un'amicizia i gesti di accoglienza familiare e favorire la crescita di una cultura attenta all'uomo e al suo destino.

Le forme di accoglienza sono diverse: adozione o affido di bambini e ragazzi, ospitalità più o meno lunghe di adulti in varie necessità esistenziali, accoglienza di genitori e parenti anziani e non più autosufficienti, ospitalità estive di ragazzi stranieri. Quello che unifica le esperienze è l'apertura dell'ambito familiare per accogliere, nella concreta quotidianità della nostra casa, una persona “estranea”, qualcuno che non rientra nel corrente modello di famiglia mononucleare. Sentirsi accolti ed amati è un'esperienza indispensabile per la crescita integrale di una persona e la famiglia è il primo ambito naturalmente accogliente.

Questa apertura è sorretta e motivata, secondo il nostro statuto, da un'esperienza cristiana della vita.

L'attività dell'associazione si articola in incontri e momenti di convivenza fra le famiglie, conferenze, corsi di formazione, seminari di studio.

Attualmente l'associazione è costituita da 120 famiglie, la maggior parte delle quali è residente nella provincia di Genova.